

Codice A1700A

D.D. 30 settembre 2026, n. 920

Rettifica, per mero errore materiale, dell'Allegato "1" alla determinazione dirigenziale n. 879 del 18.09.2026



ATTO DD 920/A1700A/2026

DEL 30/09/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, dell'Allegato "1" alla determinazione dirigenziale n. 879 del 18.09.2026

RICHIAMATA integralmente la determinazione dirigenziale n. 879 del 18.09.2026, recante: *"Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per disciplinare l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali in attuazione della D.G.R. 1-2868/2026/XII"*.

DATO ATTO CHE con la succitata determinazione è stato approvato l'Allegato "1 – Schema di Convenzione - **CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO PAGATORE DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI ALL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – EX ART. 1 LEGGE REGIONALE N. 16/2002**", di cui è parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che nell'articolato del citato Allegato "1", per mero errore materiale, sono presenti alcuni refusi;

RITENUTO, pertanto, necessario:

- rettificare il suddetto errore materiale, approvando l'Allegato "1 bis" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituirà il precedente Allegato approvato con determinazione dirigenziale n. 879/2026
- di confermare in ogni altra sua parte la sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 879/2026

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013.

ATTESTATA:

- l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
- l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25

gennaio 2024.

Tutto ciò considerato

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.;
- l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- Vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 - Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361;
- Vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 - Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;

determina

per le motivazioni espresse in narrativa di:

1. rettificare, per le motivazioni in premessa indicate, la determinazione dirigenziale n. 879 del 18.09.2026, approvando un nuovo Allegato "1 bis", parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che annulla e sostituisce l'Allegato "1" alla determinazione dirigenziale n. 879 del 18.09.2026;
2. confermare in ogni altra sua parte la sopra menzionata D.D. n. 879 del 18.09.2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_1_BIS_-Schema_Convenzione.pdf
2. ALL_A-ATTO_DI_NOMINA.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1 BIS - SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI
ORGANISMO PAGATORE DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI
ALL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI
IN AGRICOLTURA - EX ART. 1 LEGGE REGIONALE N.
16/2002

PREMESSO CHE

La Legge regionale 21 giugno 2002, n. 16
all'art.1 ha istituito l'Agenzia regionale
piemontese per le erogazioni in Agricoltura per il
Piemonte, attribuendole le funzioni di organismo
pagatore della Regione Piemonte per gli aiuti e i
contributi relativi al finanziamento della politica
agricola comune dell'Unione europea.

L'art. 12 della Legge regionale 13 novembre
2006, n. 35 - *Trasformazione dell'organismo
pagatore regionale - Finpiemonte S.p.A. in Agenzia
regionale piemontese per le erogazioni in
agricoltura* ha trasformato il preesistente
Organismo Pagatore Regionale in un ente strumentale
autonomo denominato Agenzia Regionale Piemontese

per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominato ARPEA).

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25/01/2008 ha riconosciuto ARPEA quale organismo pagatore dei fondi della Politica Agricola Comune(PAC) rispondente a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

L'art. 1, comma 2, della Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 prevede che all'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura possano essere attribuite anche le funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

L'art. 1, comma 3, della Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 definisce l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura quale Ente strumentale della Regione, dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica.

La Regione Piemonte, ai sensi della D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776, ha approvato lo Statuto dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni

in agricoltura, in seguito modificato con D.G.R. 26 ottobre 2015, n. 19-2318 e D.G.R. 28 maggio 2021, n. 31-3313, che delinea all'art. 2, comma 4, le funzioni principali di ARPEA, ovvero l'autorizzazione ed il controllo dei pagamenti, l'esecuzione dei pagamenti e la contabilizzazione dei pagamenti.

La Giunta regionale, con D.G.R. 27 luglio 2026, n. 1-2868 ha incaricato la Direzione regionale Agricoltura e Cibo di adottare e sottoscrivere una Convenzione con ARPEA per attribuirle le funzioni di Organismo pagatore di leggi nazionali e regionali.

La determinazione dirigenziale della Direzione regionale Agricoltura e Cibo n. _____ del _____ ha approvato lo schema di CONVENZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO PAGATORE DI LEGGI NAZIONALI E REGIONALI ALL'AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - EX ART. 1 LEGGE REGIONALE 16/2002;

La determinazione di ARPEA n. _____ del _____ ha approvato lo schema tipo di Convenzione ad oggetto _____ (titolo DD) _____

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);*
- l'art. 01, comma 16 "*Disposizioni in materia di previdenza agricola*" del Decreto Legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006, n. 81, sostituito dall'art. 45 del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152;
- l'art. 8 ter "*Istituzione del Registro nazionale dei debiti*", del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con Legge n. 33/2009;
- l'art. 6 della Legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 - *Disposizioni finanziarie*;
- la Legge Regionale 22 gennaio 2019, n. 1 - *Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale*;
- la D.G.R. 24 luglio 2023, n. 33 - 7282 relativa ai trattamenti di dati personali in contitolarità tra la Regione Piemonte e ARPEA,

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- la D.G.R. 16 marzo 2026, n. 5-2348 e s.m.i. - *Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della D.G.R. n. 20-6877 del 15 maggio 2023 ;*
- la Circolare AGEA n. 26974 del 30 marzo 2026 avente a oggetto *Pagamenti di aiuti UE e nazionali in materia agricola e compensazione di contributi previdenziali. Art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Estensione delle regole al riguardo anche ai pagamenti di aiuti regionali e PNRR da parte degli OO.PP.*

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata ARPEA), rappresentata dal Direttore *pro tempore* Dott.

Angelo MARENGO, domiciliato ai fini della presente
Convenzione presso la sede di ARPEA, in Torino (TO)
Via Bogino n. 23 - P.IVA e C.F. 97694170016

E

La Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo
(di seguito denominata Direzione Agricoltura e
Cibo), rappresentato dal Direttore *pro tempore*
Dott. Paolo BALOCCO, domiciliato ai fini della
presente Convenzione presso la sede della Regione
Piemonte, in Torino (TO) Piazza Piemonte n. 1 -
P.IVA 02843860012 e C.F. 80087670016

Di seguito denominate congiuntamente anche le
"Parti".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione, le cui premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale, ha
per oggetto l'attribuzione ad ARPEA delle funzioni
di Organismo pagatore relative all'erogazione dei
pagamenti previsti da leggi nazionali e regionali
in materia di agricoltura e sviluppo rurale.

2. La Direzione Agricoltura e Cibo, ai sensi del precedente comma, definisce con specifico atto dirigenziale l'elenco dei procedimenti amministrativi interessati dalla presente Convenzione e ne informa ARPEA attraverso una comunicazione, sottoscritta dalla stessa per accettazione.

3. Qualora, per tutta la durata della presente Convenzione, intervengano modifiche e/o integrazioni al succitato elenco, la Direzione Agricoltura e Cibo informa ARPEA tramite comunicazione firmata, che la stessa provvede a sottoscrivere per accettazione.

ART. 2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. LA DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO:

a) I procedimenti amministrativi che danno luogo ai pagamenti, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono gestiti in tutte le diverse fasi dai Settori regionali competenti per materia e si concludono con l'autorizzazione al pagamento trasmessa ad ARPEA per la successiva erogazione dei pagamenti (compresa la fase denominata "decretazione" sul sistema contabile dei pagamenti) che avviene secondo quanto disciplinato al successivo comma 2.

b) Le fasi di cui sopra, si configurano principalmente nelle seguenti attività:

- acquisizione, gestione delle domande ed istruttoria;

- effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi;

verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

- approvazione/autorizzazione dell'elenco di liquidazione e sua trasmissione ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti.

2. ARPEA:

a) esegue le attività necessarie per l'adozione dei provvedimenti finalizzati all'erogazione dei pagamenti ai beneficiari (compresa la fase denominata "decretazione" sul sistema contabile dei pagamenti);

b) assume la gestione finanziaria delle entrate e delle spese delle somme trasferite dalla Direzione Agricoltura e Cibo per l'erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da norme regionali, nazionali o dal fondo di solidarietà nazionale;

c) opera nel rispetto delle norme regionali e statali e si conforma alle norme sugli aiuti di stato previste dall'Unione Europea.

d) esegue la compensazione sul Registro Nazionale dei Debiti (RND) degli importi spettanti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa beneficiaria e scaduti alla data del pagamento.

ART. 3 - FONDO PER L'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA.

1. Presso ARPEA è costituito il Fondo per l'esecuzione dei pagamenti per le materie agricoltura, caccia e pesca previste ai sensi della presente Convenzione.

2. Il Fondo di cui sopra è costituito o incrementato:

a) dagli stanziamenti e versamenti disposti con atti dirigenziali dei Settori della Direzione Agricoltura e Cibo;

b) da entrate derivanti da interessi o altre operazioni creditizie autorizzate dalla Direzione Agricoltura e Cibo;

c) dal recupero delle somme erogate ai beneficiari laddove previsto.

3. Il Fondo, di cui al comma 1, è diminuito:

a) dai pagamenti effettuati ai beneficiari;

b) dalle eventuali restituzioni o pagamenti ai beneficiari disposti con provvedimento, ancorché

non definitivo, in via cautelare dall'autorità giudiziaria;

c) dalle spese e dagli oneri addebitati sui conti correnti su cui il Fondo è versato.

ART. 4 - GESTIONE DEL FONDO

1. ARPEA gestisce le risorse del Fondo mediante un sistema contabile distinto da quello inerente il funzionamento istituzionale, da quelli comunitari e secondo il principio di cassa. Il Fondo è articolato, su indicazione della Direzione Agricoltura e Cibo, in capitoli/interventi corrispondenti a ciascun procedimento amministrativo, di cui all'elenco indicato all'art. 1, comma 2, della presente convenzione.

2. Per far fronte a temporanee carenze di cassa o nelle more dell'accredito di nuove somme assegnate dalla Direzione Agricoltura e Cibo, ARPEA è autorizzata ad utilizzare le disponibilità di altre assegnazioni mediante appositi storni, purché tale utilizzo non sia pregiudizievole alle priorità delle erogazioni relative alle assegnazioni stesse. Le liquidità utilizzate sono reintegrate immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Direzione Agricoltura e Cibo.

3. Gli storni devono essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Agricoltura e Cibo e comunicati ad ARPEA dalla Direzione Agricoltura e Cibo.

4. La Direzione Agricoltura e Cibo, dopo aver accertato le economie rispetto alle assegnazioni, autorizza ARPEA agli storni necessari per le imputazioni dei finanziamenti ad altri interventi o ne richiede la restituzione. ARPEA provvede alla restituzione delle somme entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.5 - EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

1. ARPEA provvede:

a) all'adozione dei provvedimenti necessari per i pagamenti disposti dalla Direzione Agricoltura e Cibo come riportato cui all'art. 2 della presente Convenzione;

b) alla consultazione del Registro Nazionale dei Debiti di cui all'art. 2, comma 2, lettera d) della presente Convenzione;

c) all'esecuzione dei pagamenti a favore dei beneficiari tramite l'emissione di "mandati di pagamento" informatici individuali o collettivi trasmessi telematicamente al proprio Istituto Tesoriere;

d) alla riscossione delle entrate derivanti da recuperi;

e) alla contabilizzazione dei pagamenti.

2. Per i pagamenti che dovessero risultare non eseguibili, ARPEA segnala e riceve indicazioni della Direzione Agricoltura e Cibo circa la loro emissione.

3. Per i pagamenti non andati a buon fine ARPEA dispone l'accredito dei relativi importi al capitolo/intervento del Fondo di riferimento.

4. ARPEA, in accordo con la Direzione Agricoltura e Cibo, pianifica l'emissione dei provvedimenti di pagamento con cadenza periodica, o secondo necessità, al fine di garantire la piena operatività, nel rispetto delle tempistiche definite e dei vincoli normativi e/o amministrativi che possono emergere nello svolgimento delle diverse attività, così da assicurare la regolarità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 6 - RENDICONTAZIONE

1. La gestione finanziaria del fondo ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.

2. ARPEA, entro il 31 marzo successivo ad ogni anno di gestione del Fondo, invia alla Direzione

Agricoltura e Cibo la "Relazione sulla gestione del Fondo" suddiviso in dettaglio per beneficiari e capitoli/interventi.

ART. 7 - SPECIFICITÀ DI ALCUNI PAGAMENTI

1. Nel caso in cui specifici pagamenti richiedano modalità di controllo o di rendicontazione diverse rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione ovvero l'adeguamento a strutture procedurali peculiari, le relative prescrizioni saranno indicate in atti puntuali.

ART. 8 - PROCEDURE INFORMATICHE

1. ARPEA, per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, utilizza le funzionalità ricomprese dal Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. Eventuali altre procedure informatiche che si rendessero necessarie, con particolare riferimento alla possibilità di riscontro in tempo reale dei pagamenti eseguiti e degli storni nonché della consistenza di cassa del Fondo e dei capitoli afferenti, saranno individuate con la collaborazione di ARPEA e implementate nell'ambito del SIAP.

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI UTENTI E TRASPARENZA

1. ARPEA mette a disposizione della Direzione Agricoltura e Cibo, anche mediante la rete telematica, le informazioni relative allo stato delle procedure riguardanti l'integrale pagamento o le motivazioni in ordine alla mancata o parziale corresponsione dei benefici.

2. ARPEA fornisce ai beneficiari aventi diritto le informazioni richieste inerenti ai pagamenti.

3. La Direzione Agricoltura e Cibo provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di propria competenza, così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella propria sezione Amministrazione trasparente.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI E RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare le vigenti disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali, e ad applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, le misure necessarie per la corretta gestione del trattamento facendole osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

2. I dati personali forniti, o comunque raccolti, in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati

esclusivamente per le finalità strettamente connesse al servizio di erogazione dei pagamenti.

3. Il Titolare del trattamento dei dati per la Regione Piemonte è la Giunta regionale.

Il Delegato al trattamento dei dati inerenti la presente Convenzione è il Direttore *pro tempore* della Direzione Agricoltura e Cibo.

4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ARPEA è designata quale Responsabile Esterno al Trattamento Dati mediante apposito atto di nomina, secondo lo schema allegato alla presente Convenzione.

ART. 11 PREVENZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

1. ARPEA garantisce l'adozione di misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione e si impegna a tenere a disposizione della Direzione Agricoltura e Cibo le segnalazioni di potenziale conflitto di interesse.

2. ARPEA si impegna a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa

ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante le potenziali situazioni di conflitto di interesse e l'impegno all'astensione dall'operare in situazioni di conflitto di interesse; la stessa deve essere conservata agli atti al fine di poterla eventualmente esibire agli organi competenti a seguito di procedure di controllo.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle situazioni elencate di seguito in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b) compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c) consanguineità e affinità, entro il secondo grado, con il richiedente;
- d) prestatore di attività professionale a favore del richiedente;
- e) rapporto di coniugio col richiedente.

Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle disposizioni in uso presso il delegato.

ART. 12 - MODIFICHE, INTEGRAZIONI E IMPLEMENTAZIONI

1. Le condizioni di cui alla presente Convenzione possono essere modificate, in accordo tra le Parti, a seguito di eventuali nuove disposizioni legislative in materia.

2. Eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie, possono essere in ogni momento apportate per iscritto al testo della presente Convenzione, previo accordo tra le Parti.

3. La presente Convenzione può essere integrata, in accordo tra le Parti, in conseguenza di eventuali, ulteriori attività che saranno richieste ad ARPEA anche a seguito di modifiche ritenute necessarie alla migliore efficienza del servizio.

4. Durante il periodo di validità della Convenzione, di comune accordo tra le Parti possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento.

ART. 13 - INADEMPIMENTI E REVOCA DELLA FUNZIONE

1. La Direzione Agricoltura e Cibo, in caso di gravi, reiterate e ingiustificate inadempienze di ARPEA, in particolare per ritardo nelle disposizioni di pagamento e/o per difformità nell'esecuzione delle attività rispetto alle

procedure impartite, si riserva di revocare l'incarico, previa contestazione scritta degli addebiti.

2. Il provvedimento di revoca disciplina, altresì, le modalità di attuazione dello stesso.

ART. 14 - DURATA, DECORRENZA E PROROGA

1. La presente Convenzione è valida e vincolante dalla data di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo sottoscrittore e per la durata di 5 anni.

2. Le nuove attività individuate in capo ad ARPEA saranno operative contestualmente al completo rilascio e all'entrata in esercizio delle funzionalità degli sviluppi informatici del sistema contabile dei pagamenti. Nelle more di tale attivazione, ARPEA continua ad assicurare lo svolgimento delle attività secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precedente convenzione.

3. Sono fatte salve, impregiudicate e riconosciute a tutti gli effetti, le attività svolte nella fase precedente a tale data in attuazione della precedente Convenzione in scadenza il 2 agosto 2026.

4. Alla scadenza naturale, in presenza di giustificati motivi, le parti possono stabilire

congiuntamente, mediante formale comunicazione, la proroga della durata della Convenzione per un periodo ulteriore non superiore a due mesi.

L'efficacia della presente Convenzione, unitamente a tutte le clausole ivi indicate, si intenderà prolungata e pienamente valida oltre la scadenza originaria, fino al compimento del periodo di proroga concesso.

ART. 15 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie connesse o derivanti dall'attuazione della presente Convenzione saranno risolte tramite composizione bonaria mediante la nomina di apposita commissione composta da tre membri, uno dei quali designato dalla Direzione Agricoltura e Cibo, uno designato da ARPEA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo.

2. In caso di mancato accordo bonario, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente.

ART. 16 - ONERI FINANZIARI, REGISTRAZIONE E CLAUSOLE FINALI

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.

2. Le spese sostenute per lo svolgimento di tale incarico sono già incluse nel contributo ordinario regionale per il funzionamento assegnato ad ARPEA dalla Direzione Agricoltura e Cibo ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n.16/2002.

3. Le Parti garantiscono reciprocamente il rispetto delle previsioni del Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).

4. Per quanto non espressamente specificato si rinvia a quanto previsto dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DELLA STIPULA

1. I dati personali forniti dalle Parti ai fini della sottoscrizione e della registrazione della presente Convenzione sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

2. Il trattamento di tali dati, che includono i dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e dei soggetti delegati alla firma, è effettuato esclusivamente per gli

adempimenti amministrativi, contabili e di legge
connessi alla costituzione del rapporto giuridico.

ART. 18 - ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma
non esclusiva, alla presente Convenzione gli
allegati di seguito elencati:

*All. A - Atto di nomina di ARPEA a Responsabile
Esterno del Trattamento dei dati personali*

*Il presente atto, letto e accettato nella sua
integrità dalle Parti contraenti, che lo dichiarano
conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con
firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 24 del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE

Dott. Paolo Balocco

(FIRMA DIGITALE)

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA (ARPEA)**

Dott. Angelo MARENGO

(FIRMA DIGITALE)

Atto di nomina di ARPEA a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*», di seguito denominato GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (artt. 37-39) e garantisce che il Trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto di protezione dei dati personali;
- il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”, in vigore dal 9 settembre 2018, recepisce il GDPR nell'ordinamento italiano e modifica e integra il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, adeguandolo al GDPR;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847 “*Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati. Revoca D.G.R. n. 1-11491 del 3.06.2009)*”, nello specifico, designa la Giunta regionale quale Titolare del Trattamento dei dati personali e i Delegati del Trattamento per la Giunta regionale, che sono:
 - i Responsabili delle Direzioni regionali, esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di Staff di diretta competenza;
 - i Responsabili dei Settori (o delle strutture temporanee e di progetto) esclusivamente per i trattamenti di dati personali connessi all'espletamento delle funzioni amministrative di competenza;
- la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2018, n. 1-6847, sopra richiamata, inoltre, stabilisce:
 - la possibilità di designare i Responsabili Esterni del Trattamento che trattano i dati per conto del Titolare;
 - di riconoscere in capo al Titolare ed al Responsabile Esterno del Trattamento l'obbligo di notificare la violazione dei dati personali all'Autorità di controllo e di comunicare le eventuali violazioni dei dati personali all'interessato (Data Breach);
- la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 1-7574 “*Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (Data Breach), adozione del relativo registro e modello di informativa*” definisce le linee guida organizzative dell'Ente in materia di protezione dei dati personali;
- la deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2019, n. 1-192 approva, in attuazione dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679 le “*Linee guida in materia di protezione dei*

dati", corredate dagli elenchi delle minacce per Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative;

- ai sensi del GDPR, articolo 28, per affidare lo svolgimento di un Trattamento dei dati per proprio conto ad un soggetto esterno, il titolare del Trattamento deve ricorrere unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare i requisiti del citato regolamento e garantire la tutela degli interessati. I trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento relativamente a: materia disciplinata e la durata del Trattamento, natura e finalità del Trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare del Trattamento. Il contratto o altro atto giuridico va stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico;
- ai sensi del GDPR, articolo 29, il Responsabile del Trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del Trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del Trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- ove previsto, ogni Responsabile del Trattamento tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al Trattamento svolte per conto di un titolare del Trattamento, ai sensi del GDPR, art. 30;
- ai sensi del GDPR, articolo 32, il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari" ha istituito l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);
- ai sensi dell'articolo 82 della legge regionale 22 gennaio 2019 n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale è istituito il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) nel cui ambito, ai sensi del comma 7, sono sviluppate componenti specifiche per l'attività svolta dall'ARPEA secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 16/2002;
- lo Statuto di ARPEA stabilisce che l'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti alla stessa assegnati dalla L.R. n. 16/2002, si avvale, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del sistema Agricolo nazionale (SIAN) e, ai sensi dell'articolo 81 della L.R. n. 1/2019, del SIAP e ribadisce al successivo articolo 10 che l'Agenzia svolge il controllo amministrativo anche attraverso l'utilizzo dei servizi forniti dall'AGEA-Coordinamento, dei dati del SIAP e dei dati del SIAN;
- l'Accordo di contitolarità tra la Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo e l'ARPEA, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679, a seguito della deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2023, n. 33 – 7282, precisa all'art. 3 che: *"La Regione è competente in modo esclusivo sulle altre componenti del SIAP, rispetto alle quali è titolare esclusiva dei relativi trattamenti"*;
- la L.R. n. 16/2002, così come modificata dalla L.R. n. 35/2006 e dalla L.R. n. 18/2022, prevede, al comma 2 dell'articolo 1, che all'ARPEA siano attribuite le funzioni di Organismo pagatore per la Regione Piemonte di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea relativi al finanziamento della politica agricola comune e che alla stessa possano essere attribuite funzioni di organismo pagatore di leggi nazionali e regionali;

- la deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2026, n. 1-2868 ha individuato la Direzione Agricoltura e Cibo quale struttura incaricata di adottare e sottoscrivere una convenzione con l'ARPEA stabilendo che, per il periodo 2026-2030, in attuazione dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2002, l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'Agenzia sia prevista per la generalità delle funzioni amministrative in capo alla Regione, sulla base della previa definizione di un elenco dei procedimenti amministrativi interessati all'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali, a seguito di specifica ricognizione;
- la determinazione dirigenziale _____ del _____ ha approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritta da Regione Piemonte (Direzione Agricoltura e Cibo) e l'ARPEA, contenente le modalità, i criteri e le procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi nazionali e regionali, affidata ad ARPEA;

Per quanto sopra premesso :

TRA

La **Regione Piemonte**, di seguito Regione, C.F. 80087670016, che interviene nel presente atto nella persona del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Dott. Paolo BALOCCO, domiciliato ai fini del presente atto di nomina presso la sede della Regione Piemonte in Torino, Piazza Piemonte, 1 (di seguito delegato del Titolare)

E

L'**Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura** (di seguito ARPEA), C.F. 97694170016 che interviene al presente atto nella persona del Direttore, Dott. Angelo MARENGO, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale di ARPEA in Torino, Via Bogino, 23 (di seguito Responsabile)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.
2. Con il presente atto, ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 4, paragrafo 8), e 28 del GDPR, si nomina l'ARPEA quale Responsabile Esterno del Trattamento dei dati (di seguito denominato Responsabile Esterno) fornendo allo stesso le istruzioni per il legittimo Trattamento dei dati personali.
3. Il Responsabile Esterno, nell'ambito delle prestazioni relative alle attività affidate da Regione Piemonte in base alla Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e ARPEA, effettua le operazioni di Trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel GDPR.
4. I trattamenti sono svolti nel rispetto delle previsioni legislative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dall'Autorità di Controllo per la Protezione dei Dati Personali.
5. Al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita" di cui all'articolo 25 del GDPR, già in fase contrattuale, il Responsabile Esterno si impegna a determinare i mezzi del Trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'articolo 32 del GDPR, prima dell'inizio delle attività.

6. Il Responsabile Esterno esegue i trattamenti necessari per l'espletamento delle operazioni ad esso attribuite e, comunque, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

2. NATURA, FINALITÀ, DURATA DEI TRATTAMENTI E DELL'ATTO DI NOMINA

1. Il Trattamento è svolto da parte del Responsabile Esterno in esecuzione del presente atto di nomina per le finalità previste dalla Convenzione sottoscritta tra Regione Piemonte e ARPEA, di cui in premessa, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, garantendo il rispetto delle misure organizzative e tecniche limitatamente al tempo necessario a dare esecuzione alla Convenzione succitata.

2. La presente nomina cessa di avere efficacia alla scadenza della relativa Convenzione e rimarrà vigente fino alla stipulazione di una nuova convenzione.

3. All'atto della cessazione per qualsiasi causa del Trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al delegato del Titolare i dati personali oggetto del Trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

4. In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al delegato del Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il delegato Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

5. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

3. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

1. I dati personali trattati in ragione delle attività affidate ad ARPEA in base alla Convenzione di cui in premessa hanno ad oggetto le seguenti tipologie: dati di natura personale che prevedono l'identificazione diretta ed indiretta dell'interessato (articolo 4, paragrafo 1, GDPR), eventuali dati sensibili (articolo 9, GDPR "Categorie particolari di dati personali") ed eventuali dati giudiziari (articolo 10, GDPR).

2. I dati che possono essere oggetto di Trattamento sono messi a disposizione dal Titolare o raccolti direttamente dal Responsabile Esterno.

3. I dati di cui al comma 1 concernono le seguenti categorie di interessati:

- persone fisiche beneficiarie;
- legali Rappresentanti e/o loro delegati delle Aziende Agricole beneficiarie;
- persone fisiche che hanno concluso rapporti contrattuali con i beneficiari e/o loro delegati;
- professionisti che a vario titolo risultano avere svolto un incarico il cui risultato afferisce il fascicolo aziendale;
- persone fisiche conviventi e/o legate da vincoli di parentela con i beneficiari, ai fini dei controlli previsti dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

4. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO E RELATIVE ISTRUZIONI

1. In merito ai trattamenti effettuati nello svolgimento della presente nomina, il Responsabile Esterno applica le disposizioni previste dal GDPR, in particolare:

- a) adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei

trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del Regolamento. Il Responsabile Esterno, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del Trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- Trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di Trattamento.

b) individua, verifica e, se del caso, aggiorna le persone fisiche autorizzate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di Trattamento;

c) vigila - anche secondo le prassi istituite ed in accordo con il Titolare - che gli autorizzati al Trattamento dei dati personali si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

d) se richiesto, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli 13 – 22 del Regolamento;

e) mette in atto ed assiste il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione;

f) non trasferisce dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente;

g) adotta politiche interne e attua le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design) ed adotta ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano stati trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

h) adotta le misure minime di sicurezza ICT valide per le Pubbliche Amministrazioni di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD – ex D.Lgs. 82/2005) ed in particolare alla circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017;

i) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie, qualora si renda necessario, contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, da un altro soggetto da questi incaricati o da soggetti istituzionalmente deputati;

j) riconosce al Titolare e al suo personale autorizzato, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di Trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto;

k) comunica tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al Trattamento dei dati personali;

l) collabora con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate eventuali misure correttive per l'adeguamento alla normativa;

m) si impegna per sé e per i terzi autorizzati, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità previste dalla legge.

2. Il Responsabile Esterno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del GDPR, si impegna a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Titolare, previa espressa richiesta, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità, recante

tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 del suddetto articolo e ai sensi del paragrafo 4; il Titolare e ARPEA mettono detto registro a disposizione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali), laddove ne venga fatta richiesta.

3. Il Responsabile Esterno è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) il Titolare ed il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione Piemonte, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, o entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC da inviare all'indirizzo PEC di Regione Piemonte dpo@cert.regione.piemonte.it – è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità di Controllo e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza.

4. Nel caso in cui il Titolare debbano fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità di Controllo, il Responsabile Esterno supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di Controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile Esterno e/o di suoi sub-Responsabili.

5. Il Responsabile Esterno, su eventuale richiesta del Titolare, è tenuto ad assisterlo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 35 del GDPR e nella eventuale consultazione dell'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali, prevista dall'articolo 36 del GDPR.

6. Il Responsabile Esterno, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti, così come previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, è tenuto a:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare o al RPD di Regione Piemonte, allegando copia della richiesta;
- valutare con il Titolare e con il RPD Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA la legittimità delle richieste;
- coordinarsi con il Titolare e con il RPD della Regione Piemonte e con il RPD di ARPEA al fine di soddisfare le richieste ritenute legittime.

7. Il Responsabile Esterno garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità di Controllo quando richiesto e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità stessa. In particolare:

- a) fornisce informazioni sulle operazioni di Trattamento svolte;
- b) consente l'accesso alle proprie banche dati oggetto delle operazioni di Trattamento;
- c) consente l'effettuazione di controlli;
- d) compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.

5. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

1. Se le garanzie sulla custodia ed il controllo dei dati avviene attraverso fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (*hosting provider*, prestatori di servizi *Cloud*, ecc), il Responsabile Esterno si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori al Titolare.

2. I dati oggetto del presente atto derivanti dalle disposizioni della Convenzione non sono:

- a) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella Convenzione e nel presente atto;
- b) ceduti, consegnati, copiati, duplicati, riprodotti, comunicati, divulgati o resi disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi e per finalità diverse

da quelle della Convenzione di cui in premessa e del presente atto.

3. Nel caso di accertate violazioni di cui ai commi 1 e 2, il Titolare procede a fare apposita segnalazione all'Autorità di Controllo in base alla normativa vigente.

4. Ogni Trattamento è effettuato solamente per le finalità di adempimento della Convenzione richiamata in premessa. In caso di danni derivanti dal Trattamento, il Responsabile Esterno ne risponderà qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare.

6. ULTERIORI GARANZIE

1. L'ARPEA si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi.

7. SUB-RESPONSABILI – MANLEVA

1. Con il presente atto, il Titolare del Trattamento conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile Esterno a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del Trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (articolo 28, paragrafo 4 del GDPR).

2. Nel caso in cui il Responsabile Esterno ricorra a Sub-responsabili, si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

3. Il Responsabile Esterno si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

4. Il Responsabile Esterno, nei confronti del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare agli stessi dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

5. Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Esterno conserverà nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile, così come disposto dall'articolo 28, paragrafo 4 del GDPR.

6. Il Responsabile Esterno informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Sub-responsabili del Trattamento: il Titolare del Trattamento può opporsi a tali modifiche.

8. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE/CONTITOLARE

1. Il Titolare del Trattamento è tenuto a:

- controllare e verificare la gestione del Trattamento dei dati effettuata dal

Responsabile Esterno;

- valutare la legittimità ed il rischio delle misure tecniche ed organizzative poste in essere nel Trattamento dei dati da parte del Responsabile Esterno;
- mettere a disposizione del Responsabile Esterno, mediante il SIAP, gli applicativi, le informazioni, i dati e la documentazione necessari per l'espletamento delle proprie attività in tempi compatibili con i termini di realizzazione.

2. Il Titolare del Trattamento ha diritto ad esercitare nei confronti del Responsabile Esterno tutti i controlli e le verifiche relative alle funzioni, agli obblighi ed alle garanzie poste a carico del Responsabile Esterno, come indicati negli articoli 4, 5 e 6.

9. FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione dell'atto, di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è devoluta alla competenza del Foro di Torino ad esclusione di ogni altro foro anche concorrente.

10. INFORMATIVA SUL Trattamento DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL GDPR 2016/679

In qualità di sottoscrittore Lei è informato che i dati personali forniti alla Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla Protezione dei dati)".

Pertanto:

- i dati da Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed
- esclusivamente per finalità di Trattamento dei dati personali relative alla sottoscrizione del presente atto di nomina e comunicati alla Regione Piemonte;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo Trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione della presente nomina e, conseguentemente, all'impossibilità di procedere con quanto stabilito nella stessa;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (RPD) sono: Regione Piemonte; email: dpo@regione.piemonte.it indirizzo: Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino;
- il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al Trattamento dei dati per la Regione Piemonte è il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo, Piazza Piemonte, 1 - 10127 Torino;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare, quale il CSI Piemonte o da soggetti individuati incaricati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati per il periodo corrispondente ai relativi Piani di

Fascicolazione e Conservazione di Regione Piemonte e di ARPEA;

- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679 quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il Trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al Trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (RPD) regionale o al Responsabile esterno del Trattamento, tramite i contatti di cui sopra, o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gdgd.it)

11. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Sottoscrivendo il presente atto, il Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare:

- a) conferma di conoscere gli obblighi assunti in relazione alle disposizioni del GDPR e di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto di quanto disposto dal predetto decreto e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) conferma di aver compreso integralmente le istruzioni e si dichiara competente e disponibile alla piena esecuzione di quanto affidato;
- c) accetta la nomina di Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali, senza alcun diritto a ricevere uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dal medesimo atto, e si impegna ad attenersi rigorosamente alla stessa,
- d) nonché alle eventuali successive modifiche ed integrazioni decise dal Titolare, anche in ottemperanza alle evoluzioni legislative della materia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale nonché ai provvedimenti del Garante alla Privacy in materia di protezione dei dati personali

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Delegato del Titolare al Trattamento di
Regione Piemonte

Paolo BALOCCO
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Esterno al Trattamento
di ARPEA

Angelo MARENGO
(firmato digitalmente)